

**FSC 2021 – 2027**

**Bando di finanziamento per l'erogazione di contributi a favore di
soggetti pubblici proprietari di malghe a gestione attiva, in attuazione
della Linea di azione Melken - Nuovi metodi di prevenzione delle
predazioni da lupo in malga**

**(FSC_RI_418 Accordo per la Coesione DGR n. 1351/2023 e n.
1056/2024)**

ALLEGATO A**Sommario**

Articolo 1. Finalità del Bando	3
Articolo 2. Dotazione Finanziaria	3
Articolo 3. Localizzazione	4
Articolo 4. Beneficiari degli aiuti	4
Articolo 5. Criteri di ammissibilità dei beneficiari	4
Articolo 6. Descrizioni interventi	5
Articolo 7. Spese ammissibili	5
Articolo 8. Spese non ammissibili	6
Articolo 9. Forma, soglie ed intensità del sostegno	7
Articolo 10. Punteggi previsti per la formazione della graduatoria	8
Articolo 11. Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	10
Articolo 12. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	10
Articolo 13. Modalità di valutazione delle domande	12
Articolo 14. Formazione della graduatoria e concessione del sostegno	13
Articolo 15. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi	14
Articolo 16. Domanda di pagamento	16
Articolo 17. Modalità di erogazione del contributo	19
Articolo 18. Controlli	20



Articolo 19. Revoca del Contributo	21
Articolo 20. Rinuncia del Contributo	22
Articolo 21. Codice Unico Di Progetto	23
Articolo 22. Disposizioni Finali e Impegni a carico del beneficiario	23
Articolo 23. Vincoli e durata degli impegni	25
Articolo 24. Monitoraggio	26
Articolo 25. Definizioni	27
Articolo 26. Informativa trattamento dati personali	27
Articolo 27. Informazioni, riferimenti e contatti	28
Articolo 28. Principali Riferimenti normativi	29



Articolo 1. Finalità del Bando

Il presente Bando stabilisce i criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto destinate ai soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 4.

La normativa di riferimento è compiutamente indicata al successivo articolo 27.

Con il presente Bando, la Giunta Regionale, intende incentivare gli investimenti legati alla valorizzazione e custodia delle malghe a gestione attiva del Veneto, anche finalizzati a prevenire le predazioni dai grandi carnivori a danno degli animali allevati. Le malghe, infatti, sono elementi caratteristici dell'attività agricola tradizionale e identitari del paesaggio montano regionale, la cui gestione e l'assicurazione della sua continuità risulta essenziale per garantire un'adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico del territorio montano, come confermato dalla recente approvazione della L.R. 21 marzo 2023, n. 4 ("Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe").

Gli Allegati tecnici, necessari alla selezione delle operazioni, sono approvati con un Decreto del Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria.

Le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ad almeno una delle seguenti finalità:

1. riduzione del rischio di predazione da grandi carnivori, mediante investimenti strutturali mirati;
2. promuovere la gestione conservativa ed ecologicamente sostenibile delle malghe e valorizzarne la filiera economica basata su prodotti e servizi di qualità, anche mediante investimenti volti all'innalzamento degli standard qualitativi e dei requisiti igienico-sanitari dell'offerta di prodotti derivanti dalla trasformazione lattiero casearia e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti di trattamento e lavorazione nelle filiere produttive non agricole delle malghe;
3. incentivare le innovazioni tecnologiche al fine di favorire il mantenimento e la fruibilità delle malghe in sicurezza, ivi inclusi interventi a protezione del patrimonio zootecnico e della continuità gestionale anche mediante la messa in sicurezza di funzioni essenziali quali la potabilizzazione dell'acqua, l'elettificazione o l'approvvigionamento elettrico.

Articolo 2. Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad **euro 400.000,00** (quattrocentomila/00).

Ai fini del completo utilizzo dei fondi disponibili, per il progetto inserito nella graduatoria di ammissibilità e situato in posizione utile per l'assegnazione del contributo richiesto ma non finanziabile totalmente con le risorse stanziare, potrà essere prevista l'assegnazione parziale del contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, qualora il beneficiario assegnatario del contributo parziale



comunichi a mezzo PEC esplicita volontà di attuare il progetto nella sua interezza e la contestuale disponibilità di farsi carico del co-finanziamento della spesa non coperta da contributo. Qualora la Regione del Veneto disponga di eventuali successivi stanziamenti a valere sulla medesima iniziativa, le domande ammesse alla graduatoria regionale, ma non finanziate per mancanza di fondi, potranno eventualmente essere successivamente finanziate.

Articolo 3. Localizzazione

Gli investimenti oggetto del sostegno dovranno essere localizzati nelle aree ubicate nei comuni classificati montani di cui all'art. 2, co.1, legge n.131/2025, compresi nell'**Allegato tecnico 1**¹.

Articolo 4. Beneficiari degli aiuti

Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici proprietari di malghe² ricadenti nel territorio indicato all'**Allegato tecnico 1**.

Ogni richiedente proprietario di malghe può presentare **una sola domanda di contributo**.

Ciascun soggetto pubblico assume il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo ([Si.Ge.Co.](#)) dell'Accordo per la coesione (approvato con Decreto n. 24 del 30/03/2026 dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e disponibile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/fsc/gestione-e-controllo>).

Articolo 5. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Al momento della presentazione della domanda di contributo:

- a. il richiedente deve risultare proprietario della malga oggetto dell'investimento;
- b. la malga oggetto d'intervento deve risultare "attiva" (monticata nelle ultime 3 stagioni di alpeggio, come attestato da contratto e verbali di consegna della malga o altra idonea documentazione);
- c. il proprietario della malga deve aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA o aver provveduto al suo aggiornamento.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti devono sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

¹ L'elenco dei comuni classificato montani è consultabile anche al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-20&atto.codiceRedazionale=26A00894&elenco30giorni=false

² Ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 21 marzo 2023 "per malga si intende un complesso fondiario di proprietà, funzionale a svolgere attività agricola in area montana, costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga stessa, destinate esclusivamente o prevalentemente al pascolamento, integrato da eventuali edifici annessi". Si vedano le definizioni di cui all'articolo 24.



Articolo 6. Descrizioni interventi

Sono ammessi i seguenti interventi, meglio specificati nell'**Allegato tecnico 2** "Caratteristiche tecniche degli interventi", che dovranno essere indicati in sede di presentazione della domanda di sostegno:

1. **INTERVENTO N. 1: ricoveri per pastori/mandriani.** Realizzazione di ricoveri in legno stabili, oppure l'acquisto di spazi abitabili rimovibili e movimentabili di natura provvisoria e/o precaria, comunque, funzionali a garantire la costante presenza del malghese o di un suo coadiutore in prossimità del bestiame pascolato, al fine assicurare la presenza di uno dei possibili sistemi di prevenzione rispetto al contenimento del rischio di danni provocati da Grandi Carnivori.
2. **INTERVENTO N. 2:**
 - a. **impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico:** realizzazione o adeguamento di impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti sopra citati, di sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti stessi;
 - b. **sistemi di raccolta delle acque meteoriche:** realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, comprese cisterne di raccolta acque, impianti di filtraggio, trattamento e potabilizzazione delle acque, tubazioni, pozze d'alpeggio.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui all'INTERVENTO N. 2, è necessario che l'immobile su cui si effettua l'intervento, NON possieda:

- a. un collegamento alla rete elettrica nazionale;
- b. un collegamento alla rete idrica nazionale.

Tali caratteristiche devono sussistere sia in fase di richiesta di sostegno, sia al termine dell'attività progettuale. Pertanto, per entrambi i casi indicati all'Intervento 2, vengono finanziati unicamente sistemi "off-grid".

Il progetto presentato può comunque prevedere l'integrazione tra i diversi interventi, nel rispetto del limite massimo di contributo di cui all'art. 9.

Si precisa che ciascun intervento prevede specifici cronoprogrammi e requisiti soggettivi e tecnici che vengono specificati negli articoli seguenti.

Articolo 7. Spese ammissibili

Sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 6, come dettagliate nell'**Allegato tecnico 2**.

Sono inoltre ammissibili, nel limite massimo del 10% della spesa ammessa fino ad un massimo di euro 5.000,00, le spese tecniche, inclusi i costi di predisposizione e presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, purché rispettino i principi generali di ammissibilità della spesa previsti dal Si.Ge.Co. dell'Accordo per la coesione, riportati nel presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano i seguenti esempi:



1. se il beneficiario presenta un progetto che include spese riferite all'intervento di realizzazione di un ricovero stabile per pastori/mandriani ed un sistema di raccolta delle acque meteoriche per un importo complessivo di euro 80.000,00, l'importo massimo delle spese tecniche ammissibili sarà pari ad euro 5.000,00, ossia pari al 10% contributo massimo erogabile, IVA inclusa se costituisce costo effettivo a carico del Beneficiario;
2. se il beneficiario presenta un progetto che include spese riferite all'intervento di realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche per un importo complessivo di euro 40.000,00, l'importo massimo delle spese tecniche ammissibili sarà pari ad euro 4.000,00, ossia pari al 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, IVA inclusa se costituisce costo effettivo a carico del Beneficiario.

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:

- a. spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e nel periodo di ammissibilità (di seguito descritto, si veda anche l'**Allegato tecnico 4**, che riporta il cronoprogramma di attuazione degli interventi finanziati), ad eccezione delle spese di progettazione e di predisposizione della domanda, che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Bando;
- b. sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo;
- c. pagate interamente entro i **termini per la conclusione delle attività progettuali**, in funzione degli Interventi attivati e con le scadenze previste all'art. 15 e 16.2;
- d. indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

Articolo 8. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando le seguenti spese:

1. non riferibili agli interventi di cui all'articolo 6;
2. per l'acquisto di terreni, DPI, materiale di consumo e beni assimilabili;
3. per prestazioni volontarie (lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice);
4. relative a fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
5. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
6. afferenti a settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli e, per le fasi di trasformazione e commercializzazione; negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri esattoriali o di riscossione;



7. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
8. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
9. relative ad acquisto, rifacimento, restauro ecc. di beni usati e ricondizionati;
10. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
11. di personale;
12. di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
13. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
14. inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
15. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese di progettazione e di predisposizione della domanda, in ogni caso ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa ammessa e fino ad un massimo di euro 5.000,00;
16. non rendicontate in conformità a quanto previsto nell'**Allegato tecnico 3** "Linee guida per l'ammissibilità delle spese".

Articolo 9. Forma, soglie ed intensità del sostegno

Il limite massimo di contributo erogabile è pari a euro 50.000,00.

La soglia minima della Spesa Ammissibile Totale (SAT) dei progetti ammessi è pari ad euro 20.000,00.

L'intensità di contribuzione è pari al 90% della spesa ammessa, nel rispetto del limite massimo di contributo erogabile.

Le spese eccedenti il contributo FSC assegnato potranno trovare copertura con altre forme di sostegno, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I contributi del presente Bando sono concessi ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i., o regolamento de minimis nel settore agricolo.

Di conseguenza, la rimanente quota del 10% dovrà essere sostenuta con risorse proprie. Qualora la Spesa Ammissibile Totale (SAT) sia superiore, tale eccedenza potrà essere coperta con eventuali altri fondi, mantenendo una contabilità separata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni esempi:

1. se il beneficiario presenta un progetto che include spese riferite all'intervento di realizzazione di un ricovero stabile per pastori/mandriani ed un sistema di raccolta delle acque meteoriche per un importo complessivo ammissibile di euro 80.000,00, il contributo concesso sarà in ogni caso di euro 50.000,00. Per la quota parte di spesa progettuale non oggetto del presente finanziamento



(ovvero per la quota eccedente l'importo di euro 55.555,56 di spesa ammessa), il richiedente potrà avvalersi di altri contributi/fondi nel rispetto della normativa vigente;

2. se il beneficiario presenta un progetto che include spese riferite all'intervento di realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di un impianto fotovoltaico per un importo complessivo ammissibile di euro 40.000,00, il contributo sarà di euro 36.000,00. La rimanente quota del 10% di cofinanziamento, pari ad euro 4.000,00, rimane a carico del beneficiario.

Forma del sostegno

Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii. che disciplina il funzionamento del regime de minimis nel settore della produzione agricola primaria, in base al quale l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario "impresa unica" non può superare i 50.000,00 € nell'arco di tre anni. Se con la concessione di cui al presente bando, il beneficiario supera il massimale previsto, questi potrà decidere se accettare un contributo ridotto (fino al raggiungimento della soglia dei 50.000,00 euro) o rinunciare all'intero importo dell'aiuto.

Articolo 10. Punteggi previsti per la formazione della graduatoria

La graduatoria viene compilata sulla base dell'attribuzione dei punteggi di seguito indicati. A parità di punteggio si darà priorità alla data e ora di presentazione dell'istanza.

1. Importo Spesa Ammissibile Totale (SAT):

Descrizione	punti
(SAT) da € 20.000,00 a € 30.000,00	2
(SAT) da € 30.000,01 a € 40.000,00	3
(SAT) da € 40.000,01 a € 50.000,00	4
(SAT) > di € 50.000,01	6

2. Quota s.l.m. di realizzazione dell'intervento:

Descrizione	punti
Quota $\geq$ 1.600 s.l.m.	5
Quota $\geq$ 1.400 e < 1.600 s.l.m.	4
Quota $\geq$ 1.200 e < 1.400 s.l.m.	3
Quota < 1.200 e $\geq$ 1.000 s.l.m.	2
Quota < 1.000 s.l.m.	1



3. Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in zona montana ricadente in Comuni con presenza di malghe (pubbliche e/o private)³

Descrizione	punti
Investimento a servizio di SAU aziendale in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero $\geq$ di 20 malghe	5
Investimento a servizio di SAU aziendale in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero $\geq$ di 10 e $<$ di 20 malghe	4
Investimento a servizio di SAU aziendale in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero $\geq$ di 5 e $<$ di 10 malghe	3
Investimento a servizio di SAU aziendale in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero $<$ di 4 malghe	1

Nel caso la SAU in zona montana ricada nel territorio di due o più Comuni, è assegnato il punteggio del comune con il maggior numero di malghe. I dati relativi al numero di malghe per comune sono indicati nel bando.

4. Livello di progettazione dell'opera:

Descrizione	punti
Progetto esecutivo (redatto ai sensi dell'art 41, c. 8 del D. Lgs. 36/2023 e relativa delibera di approvazione	3
Progetto di fattibilità tecnico - economica (redatto ai sensi dell'art 41, c. 6 del D. Lgs. 36/2023) e relativa delibera di approvazione	2
Documentazione minima e relativa delibera di approvazione	1

A parità di punteggio, farà fede l'ordine di arrivo della domanda presentata.

Per la determinazione dei costi di realizzazione degli interventi va applicato il Prezzario regionale vigente (ove possibile). Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario, e per gli eventuali scostamenti o "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"), dovrà essere fornita opportuna giustificazione della congruità del nuovo prezzo determinato, mediante perizia sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dal tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, o mediante la presentazione di n. 3 preventivi comparabili, emessi da ditte in concorrenza e non sono imputabili ad un unico centro decisionale selezionando il costo più basso tra quelli proposti.

³ Si veda l'ALLEGATO TECNICO 5.



Gli enti pubblici sono tenuti ad applicare il nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) per tutte le procedure di scelta del contraente, garantendo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Articolo 11. Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno, unitamente alla documentazione richiesta, devono essere compilate e presentate esclusivamente in via telematica attraverso il sistema informativo disponibile al link: <https://www.avepa.it/>.

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dal **25/08/2026** e sarà attiva fino alle **ore 23:59:59 del 23/11/2026**.

Articolo 12. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Unitamente alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti:

1. per la realizzazione di progetti di cui all'**INTERVENTO N. 1, ricoveri per pastori/mandriani**:
 - a. documento che attesti la proprietà dell'edificio/sito di intervento (es. visura catastale);
 - b. contratti e verbali di consegna della malga delle ultime tre stagioni d'alpeggio o altra documentazione idonea;
 - c. elaborati grafici (preferibilmente estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento;
 - d. computo metrico dell'intervento da realizzare o relazione sintetica relativa all'indagine di mercato che permetta di individuare la congruità della spesa richiesta per l'intervento;
 - e. documentazione fotografica del sito di intervento;
 - f. mappa o altra documentazione storica relativa all'eventuale presenza di ruderi o comunque di struttura preesistente legata all'attività d'alpeggio;
 - g. il provvedimento di approvazione dell'iniziativa e della relativa richiesta del contributo;
 - h. eventuale documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione, ai fini della verifica del rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici;
 - i. scheda informativa dell'intervento, descrittiva dell'area circostante con indicazioni storiche (eventuale esistenza di alloggi abitativi precedenti), tipologia di animali monticati, sistema di pascolamento, rete viaria dell'area, sentieristica circostante, presenza di rifugi e/o bivacchi nella zona, accessibilità del sito, disponibilità di acqua, disponibilità di corrente elettrica, ecc.;
 - j. ove previste, autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere **integrata entro i 150 giorni successivi** alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; nel caso



non siano presenti, alla domanda deve essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione;

- k. cronoprogramma procedurale e finanziario relativi alla realizzazione delle attività, redatti in coerenza con i termini previsti al successivo articolo 15 nel presente Bando;
- l. programma operativo dei lavori, redatto dal tecnico esterno individuato oppure anche redatto dal personale tecnico interno all'ente richiedente, il quale deve contenere la descrizione metodologica ed esecutiva dei lavori che si intendono effettuare, fornendo adeguata giustificazione delle previsioni operative riportate;
- m. dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale si esprime esplicito impegno a mantenere la destinazione d'uso dell'investimento finanziato, per tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi dalla data di erogazione del saldo.

I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali: la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di sostegno, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

La documentazione fornita deve descrivere la funzionalità ed organicità dell'intervento oggetto di finanziamento.

2. Per la realizzazione di progetti di cui all'**INTERVENTO N. 2, a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche**, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. documento che attesti la proprietà dell'edificio/sito di intervento (es. visura catastale);
- b. contratto e verbali di consegna della malga delle ultime tre stagioni d'alpeggio o altra documentazione idonea;
- c. elaborati grafici (preferibilmente estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento;
- d. computo metrico dell'intervento da realizzare o relazione sintetica relativa all'indagine di mercato che permetta di individuare la congruità della spesa richiesta per l'intervento;
- e. documentazione fotografica del sito di intervento;
- f. il provvedimento di approvazione dell'iniziativa e della relativa richiesta del contributo;
- g. eventuale documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione, ai fini della verifica del rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici;
- h. relazione descrittiva dell'area circostante con indicazioni storiche (eventuale esistenza di alloggi abitativi precedenti), tipologia di animali monticati, sistema di pascolamento, rete viaria dell'area, sentieristica circostante, presenza di rifugi e/o bivacchi nella zona, accessibilità del sito, disponibilità di acqua, disponibilità di corrente elettrica, ecc.;



- i. ove previste, autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere **integrata entro i 150 giorni successivi** alla chiusura dei termini di presentazione della stessa;
- j. in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione;
- k. cronoprogramma procedurale e finanziario relativi alla realizzazione delle attività, redatti in coerenza con i termini previsti al successivo articolo 15 nel presente Bando;
- l. programma operativo dei lavori, redatto dal tecnico esterno individuato oppure anche redatto dal personale tecnico interno all'ente richiedente, il quale deve contenere la descrizione metodologica ed esecutiva dei lavori che si intendono effettuare, fornendo adeguata giustificazione delle previsioni operative riportate;
- m. relazione/dichiarazione tecnica dell'impianto fotovoltaico ed impianto solare termico proposto, che riporti il posizionamento ed al dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico;
- n. dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale si dichiara che l'immobile su cui si effettua l'intervento, NON possieda un collegamento alla rete elettrica nazionale e/o un collegamento alla rete idrica nazionale;
- o. dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale si esprime esplicito impegno a mantenere la destinazione d'uso dell'investimento finanziato, per tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi dalla data di erogazione del saldo.

I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali: la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di sostegno, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

La documentazione fornita deve descrivere la funzionalità ed organicità dell'intervento oggetto di finanziamento.

Fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, nel caso in cui la domanda risulti compilata solo in parte o priva delle sottoscrizioni e/o degli allegati obbligatori previsti, non potrà essere ammessa alla formazione della graduatoria.

Articolo 13. Modalità di valutazione delle domande

Ricevibilità delle domande

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza e delle modalità per la presentazione delle domande;



- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente il contributo;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
- prive di uno o più documenti previsti e relativi all'ammissibilità delle spese o che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

La domanda riporta l'ammontare della spesa prevista per la redazione del progetto che non può subire, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, variazioni in aumento.

Ammissibilità e finanziamento delle domande

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude l'istruttoria di ammissibilità delle istanze e ne approva gli esiti con proprio atto. La concessione del contributo è disposta da AVEPA sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri stabiliti dal presente bando e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i..

Nel caso in cui l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento o di accettare un contributo parziale per la realizzazione delle operazioni, previa approvazione da parte di AVEPA e nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal presente bando.

Inoltre, nei casi in cui si ravvisino eventuali economie, AVEPA potrà procedere allo scorrimento della graduatoria previo rispetto dei termini di chiusura dei progetti previsti al successivo articolo 15.

Articolo 14. Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

Al termine delle procedure valutative di cui agli articoli precedenti, AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'ente richiedente.

Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione del Veneto.

Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'ente richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità, AVEPA, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al richiedente nel rispetto della Legge n. 241/1990, adotta e notifica il provvedimento di non ammissibilità.

Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.



A seguito dell'assegnazione del sostegno, il soggetto beneficiario procede alla sottoscrizione dell'atto d'obblighi, redatto secondo il modello approvato dalla Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria e reso disponibile nell'apposita pagina internet dedicata al Bando, connesso all'accettazione del finanziamento e all'impegno a realizzare il progetto finanziato nel rispetto delle modalità attuative previste per gli interventi finanziati con le risorse FSC.

L'atto d'obblighi, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, dovrà essere inoltrato ad AVEPA entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, secondo le istruzioni dalla stessa fornite, unitamente alla comunicazione effettuata dall'ente beneficiario, proprietario dell'edificio/sito di intervento, al gestore, indicante l'esecuzione degli interventi da effettuare ed il periodo di svolgimento.

La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte di AVEPA, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

Articolo 15. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

15.1 Svolgimento delle attività

Gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla data di presentazione della relativa domanda di sostegno.

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo nei seguenti termini:

1. **INTERVENTO N. 1:** ricoveri per pastori/mandriani, **entro il 31/12/2028;**
2. **INTERVENTO N. 2:** una o entrambe le misure finanziabili a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche: **entro il 31/12/2028.**

Il beneficiario si impegna ad attuare l'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari stabiliti nel presente Bando.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il **limite minimo del 40% della spesa ammessa** a contributo, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine e il raggiungimento del limite minimo della Spesa Totale Ammissibile di euro 20.000,00 previsto all'articolo 9. *Forma, soglie ed intensità del sostegno.*

Il progetto si considera concluso e operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
- abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.



15.2 Variazioni

Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche e dovranno essere comunicate ad AVEPA a mezzo PEC, entro il termine previsto per la domanda di SAL. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale.

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere comunicate, preventivamente alla loro esecuzione e autorizzate da AVEPA, eventualmente sentita anche la SRA, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione e fermo restando il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario comunicato.

La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato. I suddetti nulla-osta per varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni in proposito contenute nell'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l'uso previsto dalla proposta originaria e la loro realizzazione comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 120 e 21 - Allegato II.18, del citato Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023.

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto approvato e non autorizzate, non saranno ammesse in sede di liquidazione finale.

In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l'attuazione del progetto sarà evidenziata come "Economia riprogrammabile" nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata nell'ambito dell'Accordo per la coesione.

15.3 Proroghe

Il beneficiario del contributo può richiedere la proroga dei termini di conclusione del progetto. Le richieste di proroga all'intervento devono essere debitamente motivate con comprovate ragioni tecniche e dovranno essere comunicate ad AVEPA a mezzo PEC, **entro il termine del 31/12/2028**.

Tale proroga non può essere superiore ai 12 mesi.

15.4 Obblighi

Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto Attuatore, ha l'obbligo di:



- assicurare, con il supporto di AVEPA e della Struttura responsabile dell'attuazione (SRA) Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria e nel rispetto dei tempi e delle modalità comunicate dagli stessi, l'inserimento dei dati di monitoraggio dell'intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, nella piattaforma che verrà indicata dal Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) dell'Accordo per la coesione, Direzione Programmazione Unitaria, per il tramite della SRA, per rendere disponibili i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023;
- assegnare, a partire dalla prima annualità di finanziamento, specifici obiettivi in relazione al monitoraggio dell'intervento, con effetti sulla performance dei dirigenti/responsabili dell'attuazione dell'intervento, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 124/2023 convertito dalla L. n. 162/2023 e così come richiamato dalla DGR n. 1056 del 17/09/2024;
- conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione originale di spesa relativa all'intervento finanziato.

Articolo 16. Domanda di pagamento

16.1 Domanda di pagamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL)

La domanda di pagamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) **obbligatorio per un importo pari almeno al 30%** della spesa ammessa, deve essere presentata **entro 11 mesi** a partire dall'adozione del provvedimento di AVEPA che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno per la realizzazione, sia di progetti di cui all'INTERVENTO N. 1, ricoveri per pastori/mandriani, sia per la realizzazione di progetti di cui all'INTERVENTO N. 2, a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di SAL per l'importo minimo richiesto corredata di completa e regolare documentazione prevista al successivo articolo 17, decade dai benefici previsti dal bando a seguito del provvedimento di decadenza adottato da AVEPA.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un acconto, questo è recuperato integralmente.

La modulistica relativa alla presentazione dei SAL sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet di AVEPA.

Il Beneficiario è tenuto all'utilizzo del codice CUP nelle proprie registrazioni contabili, compresi i titoli di spesa, e nelle transazioni relative al pagamento dell'operazione che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al [SL.GE.CO.](#) dell'Accordo per la coesione, disponibile nella pagina internet:



<https://www.regione.veneto.it/web/fsc/gestione-e-controllo>.

A seguito della verifica della richiesta di SAL, AVEPA provvederà all'erogazione di un acconto di importo commisurato alle spese rendicontate e ritenute ammissibili, **tenendo conto della quota del 10% che rimane a carico del soggetto attuatore ed entro la misura massima del 90% del contributo originariamente concesso.**

16.2 Modalità e termini per la presentazione delle domande di pagamento del SALDO

La domanda di pagamento del saldo, deve essere presentata **entro 30 giorni** dal termine ultimo per la conclusione del progetto per la realizzazione, sia di progetti di cui all'INTERVENTO N. 1, ricoveri per pastori/mandriani, sia per la realizzazione, sia di progetti di cui all'INTERVENTO N. 2, a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

La presentazione tardiva della domanda di saldo comporta una riduzione dell'importo del contributo maturato pari all'1%, per ogni giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

Le fatture ed i pagamenti emessi oltre il 31/12/2028, non saranno considerati ammissibili, salvo la concessione di proroga.

Di seguito si riassume il cronoprogramma degli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari:

	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	SAL (OBBLIGATORIO)	CONCLUSIONE DEL PROGETTO	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SALDO
INTERVENTO N.1 ricoveri per pastori/animali	Dal 25/08/2026 fino alle ore 23:59:59 del 23/11/2026	Entro 11 mesi a partire dall'adozione del provvedimento di AVEPA che approva la graduatoria	Entro il 31/12/2028	Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto
INTERVENTO N.2 , a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche	Dal 25/08/2026 fino alle ore 23:59:59 del 23/11/2026	Entro 11 mesi a partire dall'adozione del provvedimento di AVEPA che approva la graduatoria	Entro il 31/12/2028	Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto

16.3. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del SAL e di Saldo

Ai fini del pagamento dell'**acconto del contributo a seguito della rendicontazione dello Stati Avanzamento Lavori (SAL)**, il beneficiario presenta, in allegato alla domanda di pagamento del SAL, la seguente documentazione:

- domanda di erogazione dell'acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello predefinito;



- b) giustificativi di spesa e di pagamento, pertinenti e imputabili con certezza al progetto, che riportano specificatamente il CUP attribuito al progetto finanziato e il CIG – Codice identificativo di gara, corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento (ad es. prospetto di raffronto redatto dal tecnico, originali delle fatture in formato .xml e relativi ordini di bonifico ed estratti del conto corrente per attestare il pagamento), con le modalità indicate all'**Allegato Tecnico n. 3**;
- c) documentazione attestante l'applicazione del nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) per tutte le procedure di scelta del contraente, garantendo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- d) quadro economico aggiornato al momento dell'invio della domanda di pagamento di SAL;
- e) riscontro fotografico del cartello di cantiere predisposto secondo le indicazioni previste dal SI.GE.CO.;
- f) copia delle eventuali autorizzazioni/pareri previsti per legge;
- g) elaborati progettuali approvati;
- h) documentazione relativa al rispetto della normativa sugli appalti inerente gli incarichi di progettazione/direzione lavori, di acquisizione di beni/servizi ed esecuzione dei lavori;
- i) aggiornamento dei dati di monitoraggio o invio della scheda di monitoraggio aggiornata, con particolare attenzione ai dati relativi al quadro economico e cronoprogramma delle attività.

Ai fini del **pagamento del contributo a saldo**, il beneficiario presenta, in allegato alla domanda di pagamento del saldo, la seguente documentazione:

- a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello predefinito con indicazione della somma complessiva rendicontata;
- b) relazione tecnica finale, che descriva gli investimenti effettuati, dando conto della completa realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento e del rispetto dei cronoprogrammi procedurale e di spesa allegati all'atto di concessione;
- c) giustificativi di spesa e di pagamento, pertinenti e imputabili con certezza al progetto, che riportano specificatamente il CUP attribuito al progetto finanziato e il CIG – Codice identificativo di gara, corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento (ad es. prospetto di raffronto redatto dal tecnico, originali delle fatture in formato .xml e relativi ordini di bonifico ed estratti del conto corrente per attestare il pagamento), con le modalità indicate all'**Allegato Tecnico n. 3**;
- d) documentazione attestante l'applicazione del nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) per tutte le procedure di scelta del contraente, garantendo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- e) quadro economico finale;
- f) copia delle eventuali ulteriori autorizzazioni/pareri previsti per legge;
- g) elaborati progettuali approvati;
- h) documentazione fotografica dell'opera eseguita;



- i) documentazione relativa al rispetto della normativa sugli appalti inerente gli incarichi di progettazione/direzione lavori, di acquisizione di beni/servizi ed esecuzione dei lavori;
- j) documentazione attestante le eventuali verifiche di conformità, anche mediante certificato di regolare esecuzione e/o la dichiarazione di conformità degli impianti oggetto di aiuto;
- k) dichiarazione/provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore/Beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale (che riporterà il Quadro economico finale dell'intervento e darà evidenza di eventuali economie), il Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
- l) documentazione informativa del Progetto redatta secondo il modello previsto;
- m) riscontro fotografico della targa permanente o poster, laddove compatibili con la tipologia di intervento, predisposti secondo le indicazioni previste dal [SI.GE.CO.](#);
- n) aggiornamento dei dati di monitoraggio o invio della scheda di monitoraggio aggiornata, con particolare attenzione ai dati relativi al quadro economico e cronoprogramma delle attività.

Si evidenzia che in caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio o di mancato invio della scheda di monitoraggio aggiornata non si potrà procedere ad alcuna erogazione.

AVEPA provvede all'istruttoria della domanda, determina con proprio atto il contributo da liquidare, tenendo conto della quota del 10% che rimane a carico del soggetto attuatore, anche a fronte di eventuali riduzioni per spese non ammissibili, dandone conto al beneficiario.

A conclusione delle verifiche contabili si dispone il pagamento del saldo.

Articolo 17. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo potrà essere versato esclusivamente su conto corrente in Banca D'Italia, il quale dovrà essere indicato nel fascicolo aziendale.

Le richieste di erogazione dovranno essere presentate dal Beneficiario secondo le modalità stabilite da AVEPA.

17.1 Riduzione del Contributo

Il contributo è ridotto nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell'intervento, la rendicontazione finale delle spese considerate ammissibili risulti inferiore al contributo assegnato all'intervento, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario, il Beneficiario decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è pari alla differenza di contributo determinato sulla base della spesa rendicontata rispetto alla spesa ammissibile ed il contributo originariamente assegnato;



- qualora parte delle spese siano accertate da AVEPA come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Beneficiario decade dal diritto al contributo.

La riduzione è pari alle spese accertate come non ammissibili.

Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo, AVEPA provvederà ad emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie.

Articolo 18. Controlli

Secondo le modalità previste dal [SI.GE.CO](#) dell'Accordo per la coesione, l'Amministrazione regionale si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso, e sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Le verifiche sul posto (controlli in loco) delle operazioni saranno svolte a campione sulla base di una appropriata analisi dei rischi e mediante un metodo di campionamento adeguato in accordo con la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria e con il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) dell'Accordo per la coesione FSC 2021-2027 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 15 novembre 2023, anche in conformità a quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo medesimo e dall'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto ed AVEPA, sottoscritto tra le parti.

AVEPA e l'Amministrazione regionale rimangono estranee ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

In caso di accertamento, durante l'esercizio delle attività di verifica disposte dalle autorità ed organismi di controllo competenti, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca integrale o parziale del contributo pubblico concesso al beneficiario ed al recupero, ove ricorrano le condizioni, delle eventuali somme già erogate a favore dello stesso.

AVEPA potrà richiedere approfondimenti istruttori e documentali sul 100% delle domande istruite e svolgere verifiche e controlli in situ sul 100% delle domande che abbiano presentato domanda di pagamento a saldo. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, nei cinque anni successivi alla chiusura **del saldo** al beneficiario, le verifiche ex-post sul 5% degli interventi realizzati a riguardo della "Stabilità delle operazioni" di cui al successivo art. 23.



Articolo 19. Revoca del Contributo**1. Sono motivi di revoca del Contributo:**

- a. la violazione degli obblighi previsti nel presente Bando;
- b. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
- c. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d.;
- d. la mancata realizzazione di una quota del programma di spesa superiore al 40% del totale ammesso alle agevolazioni nei tempi di realizzazione previsti dal Disciplinare di finanziamento o al limite minimo di Spesa Totale Ammissibile di euro 20.000,00 previsto all'articolo 9. *Forma, soglie ed intensità del sostegno*. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato ed eventualmente, successivamente approvato in variazione;
- e. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al beneficiario, come indicate nel SIGECO e riportate nella lettera di comunicazione di concessione del contributo;
- f. l'accertata concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- g. qualora il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- h. l'alienazione o cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 5 anni a far data dal pagamento finale delle agevolazioni. Salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento fraudolento, il contributo è ridotto in rapporto al periodo di vigenza dell'attività;
- i. il mancato completamento dell'intervento nei termini definiti all'interno del provvedimento di concessione delle agevolazioni e il mancato rispetto dei vincoli di cui al successivo articolo 23 per la durata di 5 anni dalla data del pagamento, salvo i casi di forza maggiore relativi alla mancata assegnazione della malga (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: avviso pubblico per la concessione della malga andato deserto, contenzioso con il concessionario, ecc.);
- j. il mancato invio/aggiornamento, dopo formale richiesta da parte di AVEPA o della SRA, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- k. gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione, nonché dalle norme relative all'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027;
- l. il mancato rispetto dei termini previsti dal presente Bando o dei termini prorogati;



- m. l'esecuzione di varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali, snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
- n. la spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Beneficiario;
- o. la mancata funzionalità dell'intervento;
- p. il mancato rispetto, da parte del Beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- q. la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Beneficiario e non sanabile.

Il decreto di revoca costituisce in capo ad AVEPA il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali pertinenti, calcolati dal momento dell'erogazione fino alla data di effettivo recupero, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, AVEPA, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare ad AVEPA, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. AVEPA esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. AVEPA, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario. Al contrario, qualora AVEPA ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme, con relativi interessi moratori.

Articolo 20. Rinuncia del Contributo

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione all'indirizzo PEC di AVEPA. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l'importo va interamente restituito ad AVEPA secondo le indicazioni che saranno fornite.



La revoca del contributo per rinuncia o decadenza e la relativa economia di spesa sarà disposta con decreto di AVEPA.

L'atto adottato, dopo le opportune registrazioni contabili, sarà trasmesso al soggetto beneficiario e, per opportuna conoscenza, alla SRA e al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo per la coesione.

Articolo 21. Codice Unico Di Progetto

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è l'unico elemento in grado di identificare in modo assolutamente non ambiguo un progetto d'investimento pubblico consentendo, pertanto, il suo monitoraggio.

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), è effettuata dall'ente pubblico o dall'organismo di diritto pubblico richiedenti del contributo e va inserita nella domanda di sostegno comunicato via PEC ad AVEPA entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda di sostegno.

A tal fine i codici unici di progetto CUP assegnati in fase di ammissione a sostegno, dovranno obbligatoriamente essere riportati in ogni documento di spesa o pagamento.

Articolo 22. Disposizioni Finali e Impegni a carico del beneficiario

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il beneficiario, in qualità di Soggetto Attuatore pubblico, si impegna a:

- attuare l'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurale e finanziario;
- garantire che nelle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, siano rispettate le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- comunicare tempestivamente ad AVEPA qualsiasi difficoltà tecnica o amministrativa che possa compromettere il rispetto dei cronoprogrammi procedurale e finanziario, fornendo tutte le motivazioni relative agli eventuali ritardi, dando particolare evidenza della descrizione di eventi di forza maggiore e dell'assenza di responsabilità diretta;
- nominare il RUP dell'intervento, specificando le attività di competenza compreso l'obbligo di provvedere al tempestivo inserimento/invio dei dati di monitoraggio;
- sviluppare il progetto in coerenza con quello presentato contestualmente alla domanda di contributo;
- acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per tutte le spese relative all'intervento un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata che consenta di ottenere un estratto riepilogativo, dettagliato e



- schematico, delle spese sostenute per il progetto da rendere disponibile per eventuali successivi controlli da parte dei soggetti abilitati;
- attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute ad AVEPA, secondo le modalità stabilite nel presente Bando;
 - assicurare, con il supporto della SRA o di AVEPA e **nel rispetto dei tempi e delle modalità comunicate, l'inserimento dei dati monitoraggio dell'intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario**, nella piattaforma che verrà indicata dal RUA, per il tramite della SRA o di AVEPA, per rendere disponibili i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 124/2023 convertito dalla L. n. 162/2023;
 - assegnare, a partire dalla prima annualità di finanziamento, **specifici obiettivi in relazione al monitoraggio dell'intervento, con effetti sulla performance dei Dirigenti/responsabili dell'attuazione dell'intervento**, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 124/2023 convertito dalla L. n. 162/2023 e così come richiamato dalla DGR n. 1056 del 17/09/2024;
 - rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità sulla base di quanto previsto dal SI.GE.CO. e relativa manualistica (apposizione di cartello di cantiere, aggiornamento pagine sul sito internet del Soggetto attuatore, predisposizione di una targa) come da indicazioni contenute al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc21-27comunicazione>;
 - realizzare integralmente i lavori e le opere in conformità all'istanza presentata in sede di bando;
 - raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
 - conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo la documentazione di spesa originale, amministrativa e contabile, relativa all'intervento finanziato;
 - garantire il rispetto del vincolo per la stabilità delle operazioni di cui al successivo articolo 23 per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo;
 - partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento;
 - accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un'adequata collaborazione, come previsto dalla vigente normativa;
 - acconsentire che nel sito Internet della Regione del Veneto, in quello di Opencoesione del Governo Italiano ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative all'intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
 - riportare in tutti gli atti, comprese delibere, decreti, liquidazioni, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: "(Titolo del progetto) - Spesa sostenuta ai sensi del Bando per l'assegnazione di contributi FSC - Linea di azione FSCRI_RM_418 Melken. Nuovi metodi di



prevenzione delle predazioni da lupo in malga - CUP....., CIG..... (ove applicabile) - DGR n. ____/2026”;

- rispettare il divieto del doppio finanziamento dell'intervento oggetto del presente disciplinare affinché il medesimo costo sostenuto per l'intervento non venga rimborsato più di una volta a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- garantire, con oneri a proprio carico, la quota non coperta dal contributo regionale.

Articolo 23. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, “Stabilità delle operazioni”.

Per stabilità dell'operazione si intende il periodo in cui non vi è il cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento oggetto dell'operazione, inclusa alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di finanziamento, o cessazione dell'attività dovuta a diversi fattori, prima che siano trascorsi 5 anni alla data del pagamento.

L'aiuto è revocato laddove accada:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per la misura.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. L'aiuto non è revocato quando avvenga a seguito di cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate ad AVEPA e debitamente documentate.

Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino alla erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica



al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno e di recupero degli importi indebitamente erogati.

Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

Articolo 24. Monitoraggio

L'art. 4, comma 1 del D.L. 19/09/2023, n. 124 ha introdotto l'obbligo di monitorare gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Per tale motivazione, gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 programmate con il presente Bando, dovranno essere monitorati nella piattaforma dove dovranno essere resi disponibili i seguenti dati:

anagrafici (CUP, titolo del progetto, soggetto attuatore, RUP ecc.);

di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti del soggetto beneficiario);

di avanzamento fisico;

di avanzamento procedurale (del cronoprogramma di attuazione);

di tutte le procedure di gara cui si dà corso per l'attuazione dell'intervento, con indicazione del CIG - Codice Identificativo di Gara.

Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con AVEPA e la SRA all'attività di monitoraggio dell'intervento, garantendo un aggiornamento continuo o almeno mensile, o comunque nei tempi richiesti dalla medesima, dei sopracitati dati, secondo le modalità che verranno comunicate (ovvero tramite aggiornamento di un'apposita scheda in formato editabile o direttamente nel sistema informatico, se abilitato).

Il mancato o ritardato inserimento dei suddetti dati comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie ed espone il Soggetto Attuatore all'avvio delle procedure di definanziamento ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Accordo per la coesione (DGR n. 1351/2023).

La correttezza delle informazioni inserite nel sistema informatico di monitoraggio rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del DP Coes alla Regione e, conseguentemente, da AVEPA al Soggetto Attuatore.



I progetti monitorati nel sistema informativo sono inoltre pubblicati sul portale Open Coesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto.

Articolo 25. Definizioni

- **Malga:** si intende un complesso fondiario di proprietà, funzionale a svolgere attività agricola in area montana, costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga stessa, destinate esclusivamente o prevalentemente al pascolamento, integrato da eventuali edifici annessi.
- **Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** (dell'art. 2 numero 4 del regolamento UE n. 702/2014):
 - Trasformazione: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo;
 - Commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccetto la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita.
- **Prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (ai sensi dell'art. 2 numero 4 del regolamento UE n. 702/2014),
- **«Proposta progettuale»:** il progetto illustrativo degli elementi caratterizzanti l'iniziativa da realizzare in relazione al contesto di riferimento e alle assunzioni poste a base delle proiezioni formulate in merito a tempistiche di realizzazione, budget delle attività proposte, risorse economico finanziarie da reperire, investimenti da realizzare, cronoprogramma, flussi finanziari attesi e sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.
- **«Programma di spesa»:** rappresentazione qualitativa e quantitativa degli investimenti e delle spese che il soggetto richiedente prevede di sostenere nel perseguimento delle finalità del presente Bando.
- **«Avvio dei lavori»:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature.

Articolo 26. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.



Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e gestione faunistico-venatoria, Via Caffi, 33, 32100 Belluno, e-mail: direzioneforeste@regione.veneto.it, PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile del trattamento è l'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA), Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova, e-mail: organismo.pagatore@avepa.it PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione dell'Accordo per la coesione per l'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 imputate alla Regione del Veneto con Delibera CIPESS n. 25/2023 di cui alla DGR n. 1351 del 15 novembre 2023 ed alla successiva DGR n. 1056 del 17/09/2024.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al Responsabile o al Delegato al trattamento in precedenza indicati l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA (sito internet: <https://www.garanteprivacy.it/>), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

Articolo 27. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto - Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria

Via Caffi, 33, 32100 Belluno

Tel. 0437/946456

e-mail: direzioneforeste@regione.veneto.it;

PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it;

sito internet: www.regione.veneto.it



Coordinamento tecnico e scientifico per la realizzazione delle attività oggetto del presente bando: dott. Emanuele Pernechele.

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

Via N. Tommaseo 67/c, 35131 Padova

Tel. 049 7708711

e-mail: direzione@AVEPA.it

posta certificata: protocollo@cert.AVEPA.it

Articolo 28. Principali Riferimenti normativi

- Statuto della Regione del Veneto;
- Legge 30 dicembre 2020 n. 178 all'art. 1, commi 177 e 178, e ss.mm.ii.;
- Legge 12 settembre 2025, n. 131 art. 2, comma 1;
- Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 5 “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”;
- Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” e s.m.i.;
- Delibera CIPESS n. 25/2023;
- Delibera CIPESS n. 31/2024;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1351 del 15 novembre 2023 di “Approvazione Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione del Veneto”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 17/09/2024 di “Presa d'atto della Delibera CIPESS n. 31 del 23 aprile 2024 di assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 alla Regione del Veneto per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo per la coesione sottoscritto il 24 novembre 2023 (DGR n. 1351/2023) e dell'aggiornamento agli allegati dello stesso Accordo. Individuazione delle Strutture regionali responsabili dell'attuazione e indirizzi per l'avvio degli interventi”;
- Deliberazione della Giunta regionale che approva lo schema di accordo tra Regione del Veneto e AVEPA;
- Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 24 del 30/03/2026 di “Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo ([SL.GE.CO.](https://www.regione.veneto.it/web/fsc/gestione-e-controllo) disponibile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/fsc/gestione-e-controllo>) dell'Accordo per la coesione sottoscritto tra il Governo e la Regione del Veneto il 24 novembre 2023, finanziato con le risorse



FSC 2021-2027 assegnate dalla Delibera CIPESS 31/2024 (DGR n. 1351 del 15/11/2023, DGR n. 1056/2024)”;

- il Manuale generale dei controlli relativi al rispetto della normativa sugli appalti pubblici adottato da AVEPA con Decreto n. 112 del 07/11/2024;
- Fascicolo Aziendale: d.P.R. n. 503/1999, Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e DGR n. 3758/2004, DGR n. 4098/2005, DGR n. 900/2020;
- d.P.R. n. 642 del 1972;
- d.P.R. n. 66/2025;
- Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
- Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";
- Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento;
- Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto [SI.GE.CO](#) dell'Accordo per la coesione e delle disposizioni in materia di rendicontazione di cui all'**Allegato Tecnico 3**;
- Regolamento UE n. 1408/2013 (con riferimento agli aiuti de minimis concessi in relazione alle spese che non fanno riferimento alla produzione primaria di prodotti agricoli).

